

Deliberazione della Giunta Regionale 20 marzo 2017, n. 17-4792

**Art. 12, c. 6 Lr. 28/2007 - L.r. 25/2016. Disposizioni, ai sensi della D.G.R. n. 4 - 4367 del 15.12.2016, relative al reperimento del soggetto gestore del voucher per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2016/2017, alla definizione delle modalita' attuative del servizio di erogazione dei voucher e dei relativi termini di validita'.**

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Premesso che:

- la Regione Piemonte, con la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) e s.m.i., sostiene e promuove il diritto allo studio e la libera scelta educativa riconoscendo al sistema nazionale di istruzione ed istruzione e formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni;
- l'articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015) ha modificato l'articolo 12 della l.r. 28/2007 stabilendo che, a decorrere dal bando relativo all'anno scolastico 2016/2017, gli assegni di studio sono erogati tramite voucher;
- la legge regionale 5 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni relative agli indirizzi per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28) ha modificato la l.r. 28/2007 al fine di adeguare, in particolare, il testo del previgente articolo 12, dedicato agli assegni di studio, all'introduzione del nuovo sistema "a voucher", già operata dalla disposizione sopra menzionata;
- l'articolo 12 della l.r. 28/2007, come modificato dall'articolo 8 della l.r. 25/2016, al comma 1 prevede che, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio in forma di voucher, differenziati per fasce di reddito, finalizzati:
  - a) al pagamento delle rette di iscrizione e frequenza;
  - b) all'acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, al pagamento delle spese relative alle attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e all'acquisto di titoli di viaggio per il trasporto scolastico;
- le principali disposizioni attuative della norma sopra menzionata sono contenute nel Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato con D.C.R. n. 142 - 50340 del 29.12.2011 e da ultimo modificato con D.C.R. n. 122 – 1540 del 19 gennaio 2016, vigente in base all'articolo 29, comma 1, della l.r. 25/2016, anch'esso adeguato al nuovo sistema "a voucher" con D.C.R. n. 180 – 41217 del 13.12.2016;
- l'articolo 29, comma 4 della l.r. 25/2016 stabilisce che la Giunta regionale approva con propria deliberazione le modalità di gestione dello strumento di intervento e i termini di presentazione delle istanze relativi al bando per la concessione dei contributi di cui sopra per l'anno scolastico 2016/2017, in deroga a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 28/2007 nel testo novellato dalla stessa, in base al quale, a regime, la medesima deliberazione è approvata previo parere della Commissione consiliare competente.

Premesso, inoltre, che:

- la Giunta regionale, con D.G.R. n. 4 - 4367 del 15 dicembre 2016, nel dettare i primi indirizzi per la definizione delle modalità di gestione dello strumento di intervento, ha tra l'altro stabilito di rinviare a successivi provvedimenti, da adottarsi ai sensi delle disposizioni già richiamate, la definizione delle modalità per la gestione e l'organizzazione del nuovo sistema "a voucher", in particolare quanto alle indicazioni relative al reperimento del soggetto gestore del voucher, alla definizione delle modalità attuative del servizio, di erogazione dei voucher e dei relativi termini di validità.

Dato atto che:

- con D.D. n. 923 del 15 dicembre 2016 il Settore Politiche dell'Istruzione della Direzione Coesione Sociale ha provveduto all'approvazione dei bandi per l'assegnazione dei voucher per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2016/2017, fissando al 15 gennaio 2017 il termine ultimo per la presentazione delle relative domande;
- la conclusione dell'istruttoria delle 22.645 domande pervenute è prevista entro il termine del mese di aprile 2017.

Valutata pertanto la necessità di fornire, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della l.r. 28/2007, le indicazioni sopra richiamate, oggetto del rinvio effettuato dalla D.G.R. n. 4 - 4367 del 15 dicembre 2016.

Rilevato, in particolare, che, come emerge dalle analisi effettuate dal Settore Politiche dell'Istruzione (la cui documentazione è agli atti dello stesso):

- il voucher per il diritto allo studio di nuova introduzione nella Regione Piemonte, già adottato da altre amministrazioni, presenta, come strumento di pagamento, numerose analogie con il buono pasto, sul quale è in effetti conformato, al punto da essere perlopiù fornito dalle medesime società che emettono buoni pasto;
- sia il voucher per il diritto allo studio che il buono pasto sono infatti erogati a mezzo di un gestore che provvede:
  - alla loro predisposizione, in forma cartacea o virtuale, per determinati valori nominali su elenchi di beneficiari predisposti dall'Ente ordinante;
  - all'allestimento della rete degli esercizi presso i quali gli stessi possono essere utilizzati per l'acquisto dei beni o dei servizi indicati dall'Ente ordinante. Tale rete si costituisce mediante convenzione tra società emittitrice ed esercizi commerciali, secondo un accordo, di regola standardizzato, che disciplina, tra l'altro, i reciproci rapporti giuridici ed economici;
  - ai pagamenti periodici agli esercizi convenzionati, dietro provvista dell'Ente ordinante. Per i buoni pasto, gli esercizi convenzionati, in sede di rimborso dei buoni accettati, scontano un aggio, sotto forma di commissione percentuale, che rappresenta il principale o unico mezzo di remunerazione del servizio stesso;
- i voucher per il diritto allo studio, quantomeno nel modello che ne delinea l'articolo 12 della l.r. 28/2007, hanno tuttavia una propria "rete" di soggetti presso i quali possono essere utilizzati, ovvero:
  - le Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, quanto alle spese relative alle attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa (art. 12, comma 2, lett. b) e alle rette di iscrizione e frequenza (art. 12, comma 2, lett. a);
  - le librerie, le cartolerie, gli esercizi specializzati in forniture di elettronica, le rivendite di titoli di viaggio, la grande distribuzione, quanto all'acquisto di libri di testo, di materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione (art. 12, comma 2, lett. b);

- la peculiare composizione di tale “rete” fa sì che ai voucher per il diritto allo studio non si possa applicare il meccanismo delle commissioni a carico degli esercenti previsto per i buoni pasto. Le Istituzioni Scolastiche non hanno, infatti, interesse a sfruttare la capacità attrattiva di clientela che incentiva gli esercizi commerciali ad accettare in pagamento i buoni pasto, né sono dotate, quantomeno per la scuola statale, dell’organizzazione imprenditoriale indispensabile per compensare il minore introito derivante dal pagamento dell’aggio: sono, piuttosto, soggetti “necessari” della rete, essendo tenute ad accettare il voucher come mezzo di pagamento per le spese previste dalla legge. Si tratta di soggetti, peraltro, presso i quali sarà spesa una quota significativa della dotazione complessivamente stabilita con D.G.R. n. 4 - 4367 del 15 dicembre 2016 per i voucher per il diritto allo studio per l’anno scolastico in corso (euro 10.700.000,00): pur in mancanza di dati storici, si può infatti stimare che non meno del cinquanta/sessanta per cento delle risorse sarà speso presso le Istituzioni Scolastiche, statali e paritarie;
- sotto questo profilo, almeno in sede di prima applicazione dell’articolo 52 della l.r. 26/2015, appare opportuno optare per una modalità di retribuzione del servizio forfetaria, direttamente a carico dell’Ente ordinante, tale da non incidere sui soggetti della rete. Tale soluzione, necessitata quanto alle Istituzioni scolastiche, consentirà, tra l’altro, in questa fase sperimentale di avvio del nuovo modello, di contribuire alla diffusione del voucher per il diritto allo studio, in prima battuta “neutro”, in quanto esente da commissioni, anche per gli esercizi commerciali, incentivandone così l’adesione al sistema;
- attualmente, sono disponibili due tipologie di buoni pasto/voucher per il diritto allo studio, in forma cartacea oppure virtuale. La modalità elettronica, che ha trovato ampia diffusione negli anni più recenti e può dirsi ormai standardizzata, tanto da essere ormai oggetto di convenzioni quadro CONSIP, consente indubbiamente minori costi, abbattendo le spese di produzione e di consegna dei buoni, scongiurando le problematiche legate alla perdita del buono cartaceo e minimizzando le spese di gestione, oltre a permettere un miglior controllo dell’andamento e della finalizzazione delle spese da parte dell’Ente ordinante, in un processo interamente dematerializzata;
- l’opzione digitale, del tutto in linea con il percorso già avviato dalla Regione Piemonte quanto alla raccolta delle domande di contributo per il diritto allo studio, da tempo compilabili solo on-line e gestite mediante procedure informatizzate, è da ritenersi ottimale per l’avvio del nuovo sistema, anche alla luce dei prevedibili minori costi di gestione amministrativa e delle migliori possibilità di controllo;
- in considerazione dell’anno scolastico di riferimento, il voucher per il diritto allo studio avrà validità fino al termine dell’anno 2017,
- il servizio di emissione di voucher sociali, tra i quali rientrano i voucher per il diritto allo studio, non è presente sul Mercato Elettronico, neppure con caratteristiche equiparabili, né è attualmente attiva una corrispondente convenzione quadro CONSIP, i cui parametri di prezzo-qualità possano essere utilizzati come limiti massimi ai sensi dell’articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);
- il gestore del nuovo servizio sarà pertanto reperito sul mercato mediante procedura di evidenza pubblica;
- il tetto massimo di spesa per l’affidamento del servizio è fissato nei limiti dell’articolo 35, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, soglia ritenuta congrua anche in rapporto alla durata del servizio stesso.

Ritenuto, pertanto, conformemente a quanto stabilito con D.G.R. n. 4 - 4367 del 15 dicembre 2016, di dettagliare come segue le indicazioni relative al reperimento del soggetto gestore del voucher, alle modalità attuative del servizio e di erogazione dei voucher e dei relativi termini di

validità relativamente al bando per l'assegnazione dei voucher per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2016/2017 indetto con D.D. n. 923 del 15 dicembre 2016:

- Reperimento del gestore del voucher. Il servizio di emissione dei voucher per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2016/2017 è acquisito mediante procedura di evidenza pubblica. Il tetto massimo di spesa per l'affidamento del servizio è fissato nei limiti dell'articolo 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 (euro 209.000,00 al netto IVA);
- Modalità attuative del servizio, di erogazione dei voucher e relativi termini di validità. Il voucher per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2016/2017 è erogato sotto forma di voucher elettronico. La validità del voucher è determinata fino al 31 dicembre 2017. In fase di prima attuazione dell'articolo 52 della l.r. 26/2015, il compenso al soggetto individuato per l'emissione dei voucher è corrisposto forfetariamente dalla Regione Piemonte.

Ritenuto infine di demandare alla Direzione Coesione Sociale gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;

visto il D.Lgs. 165/2011 e s.m.i.;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 e s.m.i.;

vista la l.r. 5 dicembre 2016, n. 25;

vista la l.r. 29 dicembre 2016 n. 28 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017 e disposizioni finanziarie);

visto il Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato con D.C.R. n. 142 - 50340 del 29.12.2011 e da ultimo modificato con D.C.R. n. 180 – 41217 del 13.12.2016, vigente in base all'articolo 29, comma 1, della l.r. 25/2016;

dato atto che agli oneri finanziari connessi all'attuazione della presente deliberazione si farà fronte con le risorse finanziarie disponibili nell'ambito della Missione 04, Programma 07, del Bilancio di previsione finanziaria 2016-2018, impegnate con D.D. n. 1126 del 30.12.2016 del Settore Politiche dell'Istruzione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,

*delibera*

per le finalità del bando per l'assegnazione dei voucher per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2016/2017, conformemente a quanto previsto con D.G.R. n. 4 - 4367 del 15 dicembre 2016:

- di definire, a norma dell'articolo 12, comma 6 della l.r. 28/2007, come modificato dall'articolo 8 della l.r. 25/2016 e dell'articolo 29, comma 4 della l.r. 25/2016, le seguenti indicazioni relative al reperimento del soggetto gestore del voucher, alle modalità attuative del servizio e di erogazione dei voucher e dei relativi termini di validità:
  - Reperimento del gestore del voucher. Il servizio di emissione dei voucher per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2016/2017 è acquisito mediante procedura di evidenza pubblica. Il tetto massimo di spesa per l'affidamento del servizio è fissato nei limiti dell'articolo 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 (euro 209.000,00 al netto IVA);
  - Modalità attuative del servizio, di erogazione dei voucher e relativi termini di validità. Il voucher per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2016/2017 è erogato sotto forma di voucher elettronico. La validità del voucher è determinata fino al 31 dicembre 2017. In fase di prima attuazione dell'articolo 52 della l.r. 26/2015, il compenso al soggetto individuato per l'emissione dei voucher è corrisposto forfetariamente dalla Regione Piemonte.
- di dare atto che agli oneri finanziari connessi all'attuazione della presente deliberazione si farà fronte con le risorse finanziarie disponibili nell'ambito della Missione 04, Programma 07, del Bilancio di previsione finanziaria 2016-2018;
- di demandare alla Direzione Coesione Sociale gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)